

# **SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 2021**

*Appunti a cura di Maurizio Delfino - esperto contabilità e finanza locale*

([www.gruppodelfino.it](http://www.gruppodelfino.it) – contabilità; finanza; tributi; fiscale; personale; societario; controlli interno; diritto amministrativo – al servizio di enti locali e società partecipate da 29 anni)

**ASSESTAMENTO** generale di bilancio aggiorna la previsione: previsione di entrata, per il 2021 di competenza e di cassa, copre stanziamento di spesa, per il 2021 di competenza e di cassa. Per il 2022 e il 2023 previsione di entrata di competenza copre stanziamento di spesa di competenza

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI** aggiorna la gestione: accertato copre impegnato, di parte corrente, in conto capitale, partite finanziarie, movimento fondi, partite di giro; incassato e fondo cassa iniziale coprono pagato; residui attivi mantengono il grado di riscossione previsto. **ATTENZIONE:** la salvaguardia equilibri non è solo puntuale alla data (es. luglio 2021) ma è prospettica, con proiezione al 31.12.2021.

## **SALVAGUARDIA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 2021: UN ANNO PARTICOLARE**

1. **Aggiornamento della gestione**
2. **Comportamento in caso di equilibrio finanziario**
3. **Comportamento in caso di squilibrio finanziario**
4. **Coinvolgimento di tutti i responsabili del Comune**
5. **Aggiornamento della previsione**
6. **Adeguamento FCDE**
7. **Adeguamento altri accantonamenti**
8. **Adeguamento previsione di entrata e stanziamenti di spesa in conto competenza 2021-2023 al DL 41/2021 e al DL 73/2021**
9. **Adeguamento effetti sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 in materia di fondo anticipo liquidità e assorbimento disavanzo**
10. **Contabilizzazione fondo anticipo liquidità 2021**
11. **Verifica Debiti fuori bilancio: riconoscimento e finanziamento; inammissibilità**
12. **Verifica revisione certificazione fondo funzioni fondamentali**
13. **Relazione su utilizzo fondo funzioni fondamentali 2020 e fondi Covid 2020**
14. **Verifica revisione avanzo vincolato, da legge e da trasferimenti, a seguito della certificazione fondo funzioni fondamentali**
15. **Verifica rispetto vincoli di finanza pubblica**
16. **Applicazione avanzo vincolato 2020 da fondi Covid sulla competenza 2021**

- 17. Applicazione avanzo vincolato 2020 da fondi Covid – quota TARI - sulla competenza 2021**
- 18. Gestione fondo funzioni 2021**
- 19. Gestione fondi Covid 2021**
- 20. Applicazione avanzo accantonato; vincolato; destinato investimenti, libero 2020 sulla competenza 2021**
- 21. Monitoraggio lavori pubblici 2021**
- 22. Monitoraggio fondi vincolati 2021**
- 23. Monitoraggio cassa vincolata 2021**
- 24. Variazioni di bilancio 2021**
- 25. Ricognizione programmi 2021**
- 26. Programmazione e DUP 2022-2024 (distinguo per enti ad elezione ottobre 2021)**

**Dlgs 267/2000 e smi – Tuel - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

**Articolo 175** *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione*

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
  - a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
  - b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
  - c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
  - d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
  - e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
  - f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
  - g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'[articolo 42](#) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'[art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'[art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a

entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

## Principi di gestione e controllo di gestione

### Articolo 191 *Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'[articolo 153](#), comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'[articolo 194](#), comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'[articolo 194](#), comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'[art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#). Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

### **Articolo 193** *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

### **Articolo 194** *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*

1. Con deliberazione consiliare di cui all'[articolo 193](#), comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'[articolo 114](#) ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 191](#), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'[articolo 193](#), comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli [articoli 202](#) e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

## **Salvaguardia equilibri finanziari e assestamento generale come strumenti CONTROLLI INTERNI**

### **Articolo 147** *Tipologia dei controlli interni*

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'[articolo 170, comma 6](#), la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

#### **Articolo 147-bis** *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

---

#### **Articolo 147-ter** *Controllo strategico*

1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore



generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

---

#### **Articolo 147-quater** *Controlli sulle società partecipate non quotate*

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'[articolo 170, comma 6](#), gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

---

#### **Articolo 147-quinquies** *Controllo sugli equilibri finanziari*

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Tratto dal sito Delfino & Partners spa ([www.gruppodelfino.it](http://www.gruppodelfino.it))

### **Salvaguardia e assestamento, in campo tutti i responsabili**

Iniziano i lavori di preparazione della delibera di verifica dell'andamento della gestione (salvaguardia equilibri) e della delibera di revisione della previsione, con adeguamento degli stanziamenti (assestamento generale). Le due delibere, da approvare in consiglio comunale entro il 31 luglio 2021 e da depositare preventivamente nel rispetto dei tempi regolamentari, possono anche coesistere in un unico atto, ma hanno logiche distinte.

L'art. 193 comma 3 del Tuel dispone che “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'art. 175 comma 8 del Tuel dispone che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

La prima cosa da fare è quindi la verifica sulla gestione, proiettando al 31.12.2021 i dati contabili puntuali rilevati alla data, considerando la competenza, la cassa, i residui. Dopo di chè si adegueranno gli stanziamenti, per le esigenze di gestione o per altre esigenze dell'amministrazione. **Ma se l'andamento della gestione fa prevedere una situazione di disavanzo occorre intervenire immediatamente; stessa cosa se emergono debiti fuori bilancio.**

**E' fondamentale l'intervento di tutti i responsabili, adeguatamente sollecitati dal responsabile del servizio finanziario, che non deve sostituirsi a loro.**

Il responsabile del servizio finanziario trasmetterà una nota agli altri responsabili, chiedendo di segnalare gli elementi che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio di competenza e di cassa e di segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio, per il cui riconoscimento e finanziamento si

adotterà una separata delibera, dandone atto già in sede di salvaguardia. Chiederà inoltre di verificare la congruità di tutti gli stanziamenti di competenza, secondo l'andamento della gestione evidenziando eventuali necessità di variazione. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'andamento dei lavori pubblici.

Tutti i responsabili dovranno verificare tempestivamente la propria situazione di bilancio, onde non pregiudicare la gestione dell'ente ed avere riflessi sulle proprie responsabilità.

### **La salvaguardia equilibri inizia dalla verifica di tutti i settori dell'ente**

In vista della verifica degli equilibri finanziari di bilancio, di competenza, di cassa e sui residui, di cui art. 193 Tuel occorre che tutti i settori dell'ente locale forniscano al servizio finanziario informazioni utili al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai principi contabili in materia di gestione finanziaria, mantenendo gli equilibri di cui art. 162 comma 6 Tuel.

In particolare, è necessario verificare che la gestione di competenza confermi, a metà anno, le previsioni iniziali e gli equilibri dichiarati, verificando le coperture finanziarie in particolare, all'oltre all'analisi puntuale, la proiezione al 31 dicembre 2021 degli accertamenti di parte corrente senza vincolo di destinazione, diretti a coprire le spese correnti, in primis quelle con obbligazione giuridica già perfezionata.

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Sono da monitorare i dati della gestione finanziaria e verificare che non facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui. Stessa attenzione va posta su eventuali debiti fuori bilancio e sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Ma una corretta e completa analisi di quanto sopra non può prescindere dalla collaborazione dei responsabili di tutti i settori dell'ente che dovrebbero mandare lettera al responsabile del servizio finanziario (con format predefinito da quest'ultimo) entro il 30 giugno prossimo evidenziando:

- andamento entrate di propria competenza e proiezione al 31 dicembre 2021;
- individuazione di minori entrate correnti di competenza;
- individuazione di maggiori entrate correnti di competenza;
- andamento spese correnti di propria competenza e proiezione al 31 dicembre 2021
- individuazione di minori spese correnti di competenza da impegnare;
- individuazione di economie di impegno, di parte corrente e di parte capitale;
- individuazione di maggiori esigenze di spese correnti di competenza;
- andamento dei lavori pubblici già finanziati;

- individuazioni di eventuali debiti fuori bilancio di tutte le fattispecie di cui art. 194 Tuel.

La delibera di salvaguardia equilibri dovrebbe precedere quella di assestamento generale ex art. 175 comma 8 Tuel. In caso di unificazione dei provvedimenti in un unico atto, occorrerà procedere ad eventuali variazioni, compreso applicazione dell'avanzo libero, solo dopo aver dato atto del permanere degli equilibri.

### **Salvaguardia equilibri di bilancio analizza le opere pubbliche**

Nei lavori in corso sulla delibera di salvaguardia equilibri di cui art. 193 Tuel riveste un ruolo importante la verifica dell'andamento delle opere pubbliche rispetto a quanto programmato nel programma triennale 2021-2023, in particolare relativamente a tempi di avvio delle gare, cronoprogramma, definizione del quadro economico, accertamento delle entrate a copertura, prenotazione di impegno, assunzione di impegno e imputazione secondo esigibilità.

Nella verifica di questo quadro d'insieme, l'ente locale deve applicare anche le disposizioni di cui DM 01.03.2019, emanato in applicazione dell'art. 1 comma 910 Legge 145/2018.

Se l'andamento delle opere è differente dalla previsione, l'ente provvederà a rivedere i piani e gli stanziamenti di bilancio, avvalendosi anche della delibera di assestamento generale di bilancio di cui art. 175 comma 8 Tuel e della nuova programmazione di Dup, relativamente al programma triennale opere pubbliche 2022-2024.

L'art. 21 del Dlgs 50/2016 e smi dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali

Nell'ambito del programma opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione.

## Salvaguardia equilibri e debiti fuori bilancio

In sede di salvaguardia equilibri ex art. 193 Tuel, l'ente locale verifica la presenza di debiti fuori bilancio e in caso di riscontro lo rileva nella stessa delibera, ma ne rinvia il riconoscimento e il finanziamento a separato provvedimento, da approvarsi nella stessa seduta di Consiglio, senza indugio.

L'art. 193 comma 2 Tuel dispone che:

“Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

Si evidenzia tuttavia che le tipologie di debito fuori bilancio non sono solo quelle di cui art. 194 Tuel comma 1 da lettera a) a lettera e) ovvero:

“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.

Sono debiti fuori bilancio anche quelli che derivano da lavori di somma urgenza ex art. 191 comma 3 e dalla regolarizzazione di decreti ingiuntivi a valere sul Tesoriere.

**In salvaguardia occorre verificare anche i vincoli di finanza pubblica: W1 – W2 – W3**

**La Legge 145/2018, art. 1 commi da 819 a 823, come noto, ha sostituito il vincolo del pareggio sui saldi (che aveva preso il posto del vecchio patto di stabilità) con il nuovo equilibrio di competenza che non deve risultare negativo. In particolare, ai sensi del comma 821 “Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione è**

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

L'art. 193 del Tuel dispone la necessità di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

Ne consegue che durante l'anno deve monitorare gli andamenti della gestione finanziaria, compreso i vincoli di finanza pubblica, chiariti dalla Circolare RGS 3/2019. Come fare?

La strada è già tracciata dal prospetto degli equilibri di bilancio di cui All. 10 Dlgs 118/2011, a cui però si ritiene debbano essere aggiunte le quote accantonate per fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi, fondo oneri futuri.

In particolare, occorrerà quindi sommare le entrate accertate in conto competenza nei primi 6 titoli, con le entrate applicate (fondo pluriennale vincolato corrente e c/capitale + avanzo) e detrarre le spese impegnate, il fondo pluriennale vincolato (corrente e c/capitale), le quote accantonate per fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi, fondo oneri futuri, la quota di assorbimento del disavanzo di amministrazione. Tale differenza, proiettata al 31.12.2021, deve essere maggiore o uguale a zero.

### **OCCORRE MONITORARE W1 – W2 (oltre a W3) al fine della verifica dei vincoli di finanza pubblica**

#### **Salvaguardia equilibri garantisce anche la continuità dell'ente (PRINCIPIO contabile generale)**

La delibera di salvaguardia equilibri ex art. 193 Tuel deve dare atto anche del rispetto del principio di continuità. Lo si ricava dal tenore della norma stessa, dall'art. 183 comma 6 Tuel, dal principio contabile generale n. 11 in tema di continuità dell'attività istituzionale.

Il principio generale evidenzia: "La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere **validi nel tempo**, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al fine di garantire equilibri economico – finanziari che siano salvaguardati e perdurino nel tempo. Il principio della continuità riguarda anche i dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili".

Di conseguenza, **in sede di delibera di salvaguardia occorre dare atto che la proiezione nei prossimi anni delle entrate correnti continuative è in grado di dare copertura alla proiezione della spesa corrente permanente.**

### **Salvaguardia equilibri e pandemia, l'effetto del COVID**

Non oltre il 31 luglio, possibilmente anche prima, gli enti locali dovranno portare in Consiglio la delibera di salvaguardia equilibri ex art. 193, ove relazionare sulla correttezza dell'analisi puntuale (alla data) e della proiezione al 31.12.2021 degli equilibri di competenza, di cassa, sui residui, rispetto alle previsioni iniziali.

L'esercizio 2021, come l'esercizio 2020, come noto sarà uno dei più critici degli ultimi decenni, visti gli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia. Saranno rilevanti le minori entrate correnti, le maggiori spese correnti e qualche minore spesa corrente a seguito del Covid. Ci saranno anche le minori spese di parte corrente conseguenti la sospensione dei mutui e la rinegoziazione degli stessi mutui

Ma una delle poche speranze a cui siamo aggrappati, ovvero il Fondo Funzioni Fondamentali ex art. 106 DL 34/2020, art. 39 DL 104/2020 e per quanto riguarda l'esercizio 2021 il fondo funzioni 2021 (art. 1 commi 822 e seguenti Legge 178/2020) tarderà a manifestarsi negli importi, a parte l'acconto già ricevuto.

Occorre evidenziare con favore il DL 41/2021 (Sostegni) e il DL 73/2021 (Sostegni bis) che hanno previsto nuove risorse sia sul fondo funzioni (aumentato da 500 milioni a 1.500 milioni), sul fondo TARI (500 mln), sul fondo buoni alimentari, sostegno locazioni, sostegno utenze (500 mln), oltre ad altri fondi.

In ogni caso, è anche buona cosa prevedere l'utilizzo del valido strumento salvaguardia ex art. 193 Tuel due volte quest'anno, la seconda entro fine settembre 2021, quando dovremmo avere più chiarezza sui numeri effettivi. Un problema particolare riguarda gli enti locali alle prese con il Fondo Anticipo Liquidità, effetti sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021.





Partecipa alla seduta il dott. ....  
Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. .... consiglieri su n. ....  
consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:

.....  
.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo  
che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di  
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ...../.....;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data ....., esecutiva  
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione ...../....., secondo lo schema di cui al d.Lgs.  
n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione di Consiglio comunale n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge, ad  
oggetto ".....";
- deliberazione della Giunta Comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi  
dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: ".....", e ratificata con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data .....
- .....

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede  
che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31  
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di  
riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale  
testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno

una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

Vista la nota prot. n. .... con la quale il dirigente/responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

OPPURE Tenuto conto che con note prot. nn. .... i vari dirigenti/responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Rilevato inoltre come, dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente, emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)			
Spese correnti (Tit. I)			
Quota capitale amm.to mutui (Tit. IV)			
Differenza			
Quota oneri di urbanizzazione (.....%)			
Risultato di parte corrente			

Rilevato che, anche per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

#### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I				
Titolo II				
Titolo III				
Titolo IV				
Titolo V				
Titolo VI				
TOTALE				

#### SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni C/residui	Pagamenti	Da pagare
Titolo I				
Titolo II				
Titolo III				
Titolo IV				
TOTALE				

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del ..... ammonta a €. ....;
- il fondo cassa finale presunto ammonta a €. ....;

- l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del ..... ammonta a €. .... e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del ..... è pari a €. ...., per un totale di €. .... a fronte di un limite massimo di €. ....;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. ....;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente sotto la lettera ....) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, **non emergono situazioni di squilibrio** sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

PUR NELLA STESSA DELIBERA, L'ASSESTAMENTO VIENE DOPO LA SALVAGUARDIA

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera ...), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

**ANNUALITA' .....**

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. ....	
	CA	€. ....	
Variazioni in diminuzione	CO		€. ....
	CA		€. ....
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€. ....
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€. ....	
	CA	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>CO</b>	€. ....
<b>TOTALE</b>		<b>CA</b>	€. ....

**ANNUALITA' .....**

<b>RIEPILOGO</b>		
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

**ANNUALITA' .....**

<b>RIEPILOGO</b>		
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che **permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;**

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 821 e seg. Legge 145/2918 come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ....) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. .... in data ....., rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti .....

**DELIBERA**

- 1) di apportare al bilancio di previsione ...../..... approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato .....) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

**ANNUALITA' .....**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
Variazioni in diminuzione	CO		€ .....
	CA		€ .....
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ .....
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ .....	€ .....
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>	€ .....	€ .....

**ANNUALITA' .....**

<b>RIEPILOGO</b>		
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€ .....	
Variazioni in diminuzione		€ .....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€ .....
Variazioni in diminuzione	€ .....	

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....
--------------------------	---------	---------

ANNUALITA' .....

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

- 2) di accertare ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1), **il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa**, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e **l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;**
- 3) di dare atto che:
- **non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;**
  - **il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione**, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
  - il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ....) quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio ....., ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000.
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.

COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA  ORIGINALE

SEDUTA :

Pubblica

Non Pubblica

N. ....  
Urgente

SESSIONE :

Ordinaria

Straordinaria

Data .....

CONVOCAZIONE :

1°

2°

OGGETTO:

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  
PER L'ESERCIZIO ..... AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.  
267/2000. **PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO.****

L'anno duemila....., il giorno ....., del mese di .....,  
alle ore ....., nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello  
nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni .....

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri .....

Presiede il Sig. ...., nella sua qualità di .....

Partecipa alla seduta il dott. ....,

Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. .... consiglieri su n. ....  
consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:



.....  
.  
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ...../.....;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione ...../....., secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione di Consiglio comunale n. .... in data ....., esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto ".....";
- deliberazione della Giunta Comunale adottata in via d'urgenza con i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Tuel, ad oggetto: ".....", e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data .....
- .....

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano*

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio;

**Vista la nota prot. n. .... con la quale il dirigente/responsabile finanziario ha chiesto di:**

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Verificato come, per quanto riguarda la **gestione dei residui**, si evidenzi una situazione di *equilibrio/squilibrio* desumibile dai seguenti prospetti:

#### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti	Riscossioni	Da riscuotere	Maggiori (+) Minori (-) residui attivi	Note
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
Titolo V						
Titolo VI						
TOTALE						

### SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare	Minori residui passivi	Note
Titolo I						
Titolo II						
Titolo III						
Titolo IV						
TOTALE						

Verificato altresì come la **gestione di competenza**, relativamente alla parte corrente, evidenzi una situazione di *equilibrio/squilibrio* economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)			
Spese correnti (Tit. I)			
Quota capitale amm.to mutui			
Differenza			
Quota oneri di urbanizzazione (.....%)			
.....			
Risultato			

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in *equilibrio/squilibrio* in quanto:

- il fondo cassa alla data del ..... ammonta a €. ....;
- il fondo di cassa finale presunto ammonta a €. ....;
- l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione alla data del ..... ammonta a €. .... e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del ..... è pari a €. ...., per un totale di €. .... a fronte di un limite massimo di €. ....;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio non consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002 e l'ente deve bloccare i pagamenti;
- il fondo di riserva di cassa stanziato del bilancio di previsione ammonta a €. ....;

Rilevato come tale situazione di *squilibrio* derivi da:

- minori entrate rispetto alle previsioni iniziali a seguito di .....

maggiori spese sostenute e/o da sostenere per .....

.....

.....;

inesigibilità dei residui attivi per importi superiori a quelli coperti dall'accantonamento al FCDE;

squilibri nel perseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità;

.....

Considerato come dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l'esercizio in corso , sulla base della situazione riscontrabile alla data odierna, emerge una situazione di disavanzo sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

<b>1) Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2021:</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021 (finale 2020)</b>	
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 20...	
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 20...	
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 20...	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 20...	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 20.... alla data attuale</b>	
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 20...	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 20...	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 20...	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 20...	
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 20....</b>	

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/20....:</b>	
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo rischi contenzioso	
Fondo .....	
Fondo .....	

	<b>B) Totale parte accantonata</b>	
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare		
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	

Preso atto che il rendiconto dell'esercizio ....., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge, si è chiuso con un risultato di amministrazione di Euro ...../..... così composto:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/20.....:</b>	
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo rischi contenzioso	
Fondo .....	
Fondo .....	
	<b>B) Totale parte accantonata</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>

<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato .....), in cui si evidenzia:

- la necessità di adottare misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio;
- la necessità di incrementare l'accantonamento al FCDE all'andamento della gestione dei residui, per un importo di €. ...., mediante utilizzo dei fondi liberi;
- la possibilità di svincolare dal FCDE la somma di €. ....;
- .....

**Constatata inoltre l'impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;**

Considerato che il ripristino dell'equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall'art. 187, comma 2, lett. b) e dell'art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

- a) utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- b) proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;
- c) utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

Tenuto conto che, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 205/2017, per l'esercizio 2018 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;

**Ritenuto di provvedere in merito e di adottare, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio:**

**Parte corrente:**

- riduzione di spese correnti € .....
- impiego maggiori entrate correnti € .....
- utilizzo avanzo di amministrazione € .....
- aumento aliquote e tariffe tributi locali €.....

TOTALE RIEQUILIBRIO CORRENTE € .....

**Parte capitale:**

- impiego maggiori entrate € .....
  - utilizzo avanzo di amministrazione € .....
  - alienazione di beni patrimoniali disponibili € .....
- TOTALE RIEQUILIBRIO CAPITALE € .....

Ritenuto quindi di apportare al bilancio di previsione le variazioni di assestamento generale di bilancio e funzionali a **garantire il ripristino degli equilibri**, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera ...), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

**ANNUALITA' .....**

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
Variazioni in diminuzione	CO		€ .....
	CA		€ .....
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ .....
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ .....	€ .....
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>	€ .....	€ .....

**ANNUALITA' .....**

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ .....	
Variazioni in diminuzione		€ .....
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ .....

Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

**ANNUALITA' .....**

<b>RIEPILOGO</b>		
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ....) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso con verbale n. .... in data ..... ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti .....

**DELIBERA**

2) di prendere atto dell'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, per un importo complessivo di €. .... così suddiviso:



Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
<b>TOTALE</b>			

3) di **accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza, dei residui o di cassa, non risolvibile con mezzi ordinari, tale da fare presumere un disavanzo di amministrazione così determinato:**

1) Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/20.....:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 20....	
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 20...	
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 20...	
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 20...	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 20...	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 20.... alla data attuale</b>	
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 20...	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 20...	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 20...	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 20...	
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 20....</b>	
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/20.....:		

<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo rischi contenzioso	
Fondo .....	
Fondo .....	
	<b>B) Totale parte accantonata</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>

4) di **rideterminare la composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio .....**, **in funzione della necessità di adeguare l'accantonamento al FCDE**, mediante *vincolo/svincolo* della somma di €. ...., come di seguito indicato:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 20.... (h):</b>		-
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31.12.20.... <sup>(4)</sup>		-
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014		
Fondo .....		-
Fondo .....		-
Fondo .....		-
	<b>Totale parte accantonata (i)</b>	-
<b>Parte vincolata</b>		

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare di	
<b>Totale parte vincolata (l)</b>	-
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>	
<b>Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)</b>	-

5) di **provvedere al ripristino del pareggio di bilancio mediante:**

utilizzo delle seguenti entrate e disponibilità non aventi specifica destinazione e non derivanti dall'assunzione di prestiti:

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE</b>	

applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato al 1° gennaio ..... e come eventualmente rideterminato ai sensi del punto ....) del presente provvedimento, per l'importo di € ...../.....;

utilizzo, **limitatamente agli squilibri di parte capitale**, di entrate in conto capitale o dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, il cui smobilizzo e conseguente introito delle somme è previsto per l'esercizio .....

Descrizione del bene e ubicazione/Entrata	Estremi catastali	Valore di stima
	<b>TOTALE</b>	

- 6) di **apportare, conseguentemente** a quanto disposto sulla base del precedente punto 4, ed in attuazione dell'art. 175, comma 8, del Tuel, **le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il ripristino degli equilibri**, analiticamente indicate nel prospetto allegato ....) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

**ANNUALITA' .....**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
Variazioni in diminuzione	CO		€ .....
	CA		€ .....
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ .....
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€ .....	
	CA	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€ .....	€ .....
<b>TOTALE</b>	<b>CA</b>	€ .....	€ .....

**ANNUALITA' .....**

<b>RIEPILOGO</b>		
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€ .....	
Variazioni in diminuzione		€ .....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€ .....
Variazioni in diminuzione	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ .....	€ .....

**ANNUALITA' .....**

<b>RIEPILOGO</b>		
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€ .....	
Variazioni in diminuzione		€ .....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€ .....
Variazioni in diminuzione	€ .....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ .....	€ .....

- 7) **di demandare a separato provvedimento, adottato nella medesima seduta, il riconoscimento di debiti fuori bilancio (eventuale);**
- 8) di dare atto che il bilancio di previsione aggiornato con le modifiche disposte con il presente provvedimento è coerente con i vincoli di finanza pubblica come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la lettera ....) quale parte integrante e sostanziale;
- 9) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio ....., ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 10) di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.



## IL RISULTATO DICOMPETENZA

In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e

n. 101/2018 riguardanti l'utilizzo del risultato di amministrazione e i vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830) ha introdotto nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

Il comma 821 Legge 145/2018 prevede che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

## GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

**Con tale disciplina la legge di bilancio 2019 ha inoltre:**

- > Consentito l'utilizzo dei risultati di amministrazione (esclusi gli enti in disavanzo) e del fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118 del 2011;
- > Superato il “*doppio binario*” dei vincoli di finanza pubblica/equilibri di bilancio, archiviando il pareggio di bilancio, che aveva sostituito il patto di stabilità interno;
- > Evitato l'applicazione di sanzioni per chi non rispetta l'equilibrio - ma è prevista la possibilità di intervento dello Stato in caso di andamenti di spesa non compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.



## **RISULTATO DI COMPETENZA**

**IL RISULTATO DI COMPETENZA RIGUARDA  
LA GESTIONE DI ANNO FINANZIARIO.**

**RAPPRESENTA LA CAPACITA' DELLE RISORSE  
RESE DISPONIBILI NEL CORSO DI UN  
ESERCIZIO DI FAR FRONTE ALLE PASSIVITÀ  
RELATIVE AL MEDESIMO ESERCIZIO.**

*Il bilancio è in equilibrio se a consuntivo è stato realizzato l'equilibrio che era stato previsto nel bilancio in attuazione dell'art. 162, comma 6, del TUEL*

## RISULTATO DI COMPETENZA

**L'articolo 162, comma 6, del TUEL richiede il pareggio finanziario tra il totale delle previsioni di entrata del bilancio di previsione e il totale delle previsioni di spesa, comprensive degli stanziamenti riguardanti:**

- > L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e il recupero del disavanzo di amministrazione;
- > Il FPV (di entrata e di spesa);
- > Gli accantonamenti.

***Il TUEL richiede altresì l'equilibrio di parte corrente di competenza e il fondo di cassa finale non negativo.***

## RISULTATO DI COMPETENZA

**Sulla base di tali considerazioni è necessario che - a consuntivo - il risultato di competenza sia calcolato considerando le stesse poste contabili che concorrono al pareggio del bilancio di previsione:**

> **Il totale risorse rese disponibili nell'esercizio costituito da:**

- Gli accertamenti di competenza dell'esercizio,
- Il FPV di entrata,
- Le quote del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio per essere utilizzate nel corso dell'anno;

> **Il totale delle risorse utilizzate nell'esercizio determinato da:**

- Gli impegni di competenza dell'esercizio,
- Il FPV di spesa,
- Gli accantonamenti di risorse effettuati in bilancio nel corso dell'esercizio, per incrementare il risultato di amministrazione da rinviare agli esercizi successivi,
- Il disavanzo di amministrazione da ripianare nel corso dell'esercizio

## RISULTATO DI COMPETENZA

**Il DM 1 agosto 2019 ha individuato tre risultati di competenza che definiscono gradualmente l'equilibrio di bilancio attraverso l'inserimento progressivo delle componenti che concorrono alla sua determinazione. I tre saldi sono rappresentati negli allegati del rendiconto della gestione**


– il “Quadro generale riassuntivo” e il prospetto della “Verifica equilibri” -, :

- 1) **Avanzo/disavanzo di competenza;**
- 2) **Equilibrio di bilancio;**
- 3) **Equilibrio complessivo.**

**Nel prospetto della “Verifica equilibri”, ciascuno dei tre saldi è articolato nella “parte corrente” e in quella “c/capitale”.**

# RISULTATO DI COMPETENZA

L'avanzo/disavanzo di competenza è pari alla differenza tra il totale complessivo delle entrate e il totale compl. delle spese:



## RISULTATO DI COMPETENZA

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce:

- a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)**
- b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N (+)**
- c) Risorse vincolate nel bilancio (+)**

---

- d) EQUILIBRIO DI BILANCIO (d=a-b-c)**

L'equilibrio di bilancio consente di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e dal rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL.

## RISULTATO DI COMPETENZA

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto:

**d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)**

**e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)**

---

**f) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (f=d-e)**

L'equilibrio di bilancio complessivo consente di tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

## RISULTATO DI COMPETENZA

### VERIFICA EQUILIBRI 2021

- (+) Avanzo di amministrazione applicato alla parte corrente
- (-) Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio
- (+) Fondo pluriennale vincolato entrata – corrente – applicato
- (+) Accertato entrate Titolo I – II – III
- (+) Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti
- (-) Impegnato Titolo I spesa corrente
- (-) Fondo pluriennale vincolato spesa – corrente – determinato
- (-) Impegnato Titolo II solo 2.04 Altri trasferimenti di capitale
- (-) Fondo pluriennale vincolato spesa Titolo II solo 2.04 Altri trasferimenti di capitale – determinato
- (-) Impegnato Titolo IV quote rimborso capitale mutui e prestiti
- (-) Fondo anticipo liquidità
- (+) Entrate da capitale utilizzate per finanziare spesa corrente, secondo legge o principi contabili
- (-) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per legge, principi contabili, per margine
- (+) Entrate da accensione prestiti utilizzate per estinzione anticipata dei prestiti

---

(=) Risultato di competenza di parte corrente – (O1)

- 
- (-) Risorse accantonate in parte corrente, c/competenza 2019
  - (-) Risorse vincolate correnti accertate ma non impegnate, c/competenza 2019

---

(=) Equilibrio di bilancio di parte corrente – (O2)

- 
- (+) Aumento accantonamenti di parte corrente effettuato in sede di rendiconto 2019
  - (-) Riduzione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto 2019

---

(=) Equilibrio complessivo di parte corrente - (O3)

---



- (+) Avanzo di amministrazione applicato alla parte c/capitale
- (+) Fondo pluriennale vincolato entrata – c/capitale – applicato
- (+) Accertato entrate Titolo IV – V – VI
- (-) Contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti
- (-) Entrate da capitale utilizzate per finanziare spesa corrente, secondo legge o principi contabili
- (-) Accertato entrate Titolo V.02 per riscossioni crediti a breve termine
- (-) Accertato entrate Titolo V.03 per riscossioni crediti a medio - lungo termine
- (-) Accertato entrate Titolo V.04 altre entrate per riduzione attività finanziaria
- (+) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento per legge, principi contabili, per margine
- (-) Entrate da accensione prestiti utilizzate per estinzione anticipata dei prestiti
- (-) Impegnato Titolo II spesa c/capitale
- (-) Fondo pluriennale vincolato spesa – c/capitale – determinato
- (-) Impegnato Titolo III.01 spesa per acquisizione di attività finanziaria
- (+) Impegnato Titolo II solo 2.04 Altri trasferimenti di capitale

---

(=) Risultato di competenza in c/capitale – (Z1)

---

- (-) Risorse accantonate in parte capitale c/competenza 2019
- (-) Risorse vincolate in parte capitale accertate ma non impegnate, c/competenza 2019

---

(=) Equilibrio di bilancio in c/capitale – (Z2)

---

- (+) Aumento accantonamenti di parte capitale effettuato in sede di rendiconto 2019
- (-) Riduzione accantonamenti di parte capitale effettuata in sede di rendiconto 2019

---

(=) Equilibrio complessivo in c/capitale - (Z3)

---

- (+) Accertato entrate Titolo V.02 per riscossioni crediti a breve termine
- (+) Accertato entrate Titolo V.03 per riscossioni crediti a medio - lungo termine
- (+) Accertato entrate Titolo V.04 altre entrate per riduzione attività finanziaria
- (-) Impegnato Titolo III.02 per concessione crediti di breve termine

- (-) Impegnato Titolo III.03 per concessione crediti di medio – lungo termine
  - (-) Impegnato Titolo III.04 altre spese per incremento di attività finanziarie
- 

(=) Risultato di competenza – (W1)

---

- (-) Risorse accantonate in parte corrente, c/competenza 2019
  - (-) Risorse vincolate correnti accertate ma non impegnate, c/competenza 2019
  - (-) Risorse accantonate in parte capitale c/competenza 2019
  - (-) Risorse vincolate in parte capitale accertate ma non impegnate, c/competenza 2019
- 

(=) Equilibrio di bilancio – (W2)

---

- (+) Aumento accantonamenti di parte corrente effettuato in sede di rendiconto 2019
  - (-) Riduzione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto 2019
  - (+) Aumento accantonamenti di parte capitale effettuato in sede di rendiconto 2019
  - (-) Riduzione accantonamenti di parte capitale effettuata in sede di rendiconto 2019
- 

(=) Equilibrio complessivo - (W3)

---

**EQUILIBRIO DI FINANZA PUBBLICA (art. 1 commi 821 e seguenti Legge 145/2018) e' raggiunto se:**

W1 = maggiore di zero

W2 = maggiore di zero